

Classificazione: 09-11-07 2006/31/0

PRESO ATTO di quanto comunicato in data 27/04/2009 dalla Ditta SIMAP (PG 48593/2009 del 12/05/2009) che rinuncia all'istanza per l'aumento della potenzialità di trattamento (D8/D9) di rifiuti mediante sterilizzazione, fermo restando quanto già richiesto relativamente all'attività di stoccaggio e/o messa in riserva (D15/R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

RITENUTO pertanto di procedere all'integrazione dell'autorizzazione di cui al sopracitato provvedimento n. 134 del 31/03/2008 per l'attività di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (D15/R13) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle navi in transito dal porto di Ravenna (diversi da quelli di camera e di cucina) che è funzionale al miglioramento delle modalità complessive di gestione del servizio reso alle navi in transito e dell'impianto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" così come modificato con D.Lgs. n. 4/2008;

VISTO in particolare l'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti (sezione V);

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/99 in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 recante disposizioni in materia ambientale, per cui le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni smaltimento e recupero rifiuti;

DATO ATTO che tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 devono adeguare, ovvero prestare, garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/03 soprarichiamata;

DATO ATTO che i dati rilevabili nella documentazione agli atti per la determinazione della garanzia finanziaria sono i seguenti:

▪ Attività di trattamento (D8/D9 rifiuti pericolosi)

Potenzialità annua di trattamento = 700 ton

Calcolo importo garanzia finanziaria: 700 ton x 15,00 €/ton = 10.500,00 €

→ 100.000,00 € (importo minimo)

▪ Attività di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (D15/R13 rifiuti pericolosi e non pericolosi)

Capacità massima istantanea di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva rifiuti pericolosi = 3 ton;

Capacità massima istantanea di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva rifiuti non pericolosi = 4 ton;

Calcolo importo garanzia finanziaria: 3 ton x 250,00 €/ton + 4 ton x 140,00 €/ton = 1.310,00 € → 30.000,00 € (importo minimo)

▪ Calcolo importo totale garanzia finanziaria: 100.000,00 € + 30.000,00 € = 130.000,00 € → (-50%) **65.000,00 €**

nella considerazione che la Ditta SIMAP s.r.l. risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 – EMAS per cui, ai sensi dell'art. 210, comma 3, lettera h) del D.Lgs. n. 152/06, è ridotto del 50% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento dell'attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi di provenienza extra U.E. e di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle navi in transito nel porto di Ravenna, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis, n. 21;

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che:
"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la



sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. Di integrare l'autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 134 del 31/03/2008 alla Ditta SIMAP s.r.l., avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero, n. 58, relativa allo svolgimento dell'attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi di provenienza extra U.E. e di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle navi in transito nel porto di Ravenna, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis, n. 21, come di seguito indicato;
1. Di dare atto che lo svolgimento dell'attività è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni che integrano e sostituiscono quanto stabilito con il provvedimento n. 134 del 31/03/2008:

- 2.a) I rifiuti speciali pericolosi per cui è ammesso il **trattamento (D8/D9)** sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
180103* 180202*	Rifiuti alimentari e assimilabili ai rifiuti urbani a rischio infettivo prodotti dalle navi che effettuano tragitti internazionali ai sensi del DM Sanità 22.05.2001

Tali rifiuti dopo il trattamento di sterilizzazione sono codificati con codice CER 200301.

- 2.b) La potenzialità annua di trattamento è fissata in **700 tonnellate/anno**. I rifiuti di cui al precedente punto 2.a) sono sottoposti a trattamento mediante sterilizzazione con autoclave a vapore saturo.
- 2.c) I rifiuti dopo il trattamento devono essere conferiti presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale in conformità a quanto previsto con il DM Sanità 22.05.2001.
- 2.d) I rifiuti trattati e da trattare potranno sostare nell'area dell'impianto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattamento e movimentazione.
- 2.e) L'autoclave deve essere provvista di stampante che registri tutti i parametri di funzionamento con grafico del ciclo nonché la data, l'ora e il numero progressivo di sterilizzazione da riportare sul contenitore sterilizzato. Le registrazioni dovranno essere conservate per almeno 2 anni.
- 2.f) Per ogni sterilizzazione dovrà essere eseguita e conservata la prova di penetrazione del vapore (BOWIE DICK).
- 2.g) Dovrà essere eseguita, con cadenza almeno trimestrale, una prova biologica di sterilizzazione. La documentazione relativa deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.
- 2.h) I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per cui è ammesso lo **stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (D15/R13)** sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
150110*	Imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose (contenitori vuoti di vernici, prodotti chimici, ecc.)
150202*	Materiali filtranti e assorbenti contaminati da olio
160107*	Filtri dell'olio
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
170405	Rottame di ferro
170411	Cavi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213 (cavi di ormeggio, funi, ecc.)




CER	Descrizione
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (monitor, radar, apparecchiature elettroniche, girobusssole, ecc.)
150107	Imballaggi in vetro
150103	Imballaggi in legno

Tali rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere stoccati fino ad una quantità massima istantanea fissata complessivamente pari a **7 tonnellate**.

La struttura di stoccaggio può detenere fino a 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi.


- 2.i) I rifiuti da detenere in stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva potranno provenire esclusivamente dal servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi dalle navi nel Porto di Ravenna. I codici CER di tali rifiuti dovranno essere riportati nei F.I.R. che verranno utilizzati per il tragitto dalla banchina di scarico fino alla sede operativa dell'impianto in zona Bassette Sud, II° stralcio.
 - 2.j) Lo stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva dei rifiuti di cui al precedente 2.h) è realizzato nella sede operativa dell'impianto in preposta area coperta, all'interno di appositi contenitori stagni e dotati di idonea copertura. I contenitori dei rifiuti dovranno essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in maniera univoca la tipologia di rifiuto contenuto, al fine di ottimizzarne la gestione.
 - 2.k) I rifiuti detenuti in stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva devono essere conferiti a impianti di smaltimento finale o recupero autorizzati.
 - 2.l) Per la gestione dell'impianto devono essere seguite le procedure definite in un apposito Manuale Operativo da trasmettere agli organi di controllo dell'ARPA e della Sanità Marittima. A tal proposito si prende atto che la Ditta ha definito un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 ed è registrata EMAS.
 - 2.m) Presso la sede operativa dell'impresa deve essere tenuto un registro di carico/scarico dei rifiuti speciali, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio di Ravenna, su cui deve essere annotato il carico e lo scarico dei rifiuti oggetto di trattamento ovvero di stoccaggio.
 - 2.n) Dovranno essere individuate in maniera inequivocabile con evidenza documentale le navi che hanno originato il rifiuto da smaltire.
 - 2.o) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, sicurezza e igiene del lavoro e antincendio. È altresì fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministero Sanità 22.05.2001.
2. La Ditta è tenuta entro **90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a presentare una garanzia finanziaria per un importo pari a **65.000,00 €** secondo le modalità di seguito indicate ovvero ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento alla presente autorizzazione:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari all'autorizzazione, maggiorata di 2 anni. Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nella presente autorizzazione.



3. Di confermare il termine di validità della presente autorizzazione al **30/04/2013**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
4. Di incaricare, il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Ravenna e Faenza, ad esercitare i controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Stenito Naldi)



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 19/05/2009, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, lì 19/05/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.